

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 12 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI (PEF) 2022-2025

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 18:30 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	BIGNOTTI GERMANO - SINDACO	Presente	
2.	BENEDETTI FRANCO - CONSIGLIERE	Presente	
3.	SININI SABINA - CONSIGLIERE	Presente	
4.	STRACAGNOLO RUDY - CONSIGLIERE	Presente	
5.	MECUCCI ARIALDO - CONSIGLIERE	Presente	
6.	BESCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
7.	BIGNOTTI ANGELISA - CONSIGLIERE	Presente	
8.	GARAGNA ROBERTA - CONSIGLIERE	Presente	
9.	CASTELLETTI ANDREA - CONSIGLIERE	Presente	
10.	MAGNABOSCO FIORENZA - CONSIGLIERE	Assente	
11.	VIRARDI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
	TOTALE	10	1

Con l'intervento del VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa MONICA BIANCHERA;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. GERMANO BIGNOTTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Punto 2) dell'odg: "Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) 2022-2025"

Il Sindaco, Germano Bignotti, introduce l'argomento e indica che i punti 2 e 3 sono tra loro collegati e conseguenti. Contestualizza l'argomento, spiega il ruolo di ARERA e, in sintesi, le modalità di tariffazione della gestione dei rifiuti, specificando anche la casistica relativa al Comune di Solferino., inquadrandola nella normativa di riferimento vigente.

Specifica che l'aumento del PEF 2022 rispetto al PEF 2021 rispecchia circa il 2% che esprime il dato relativo all'inflazione e alla qualità del servizio.

Il Consigliere Giuseppe Beschi integra le dichiarazioni del Sindaco, dando atto che nel corso del 2021 sono stati pubblicati dei bandi che hanno dato contributi reali agli operatori, nei confronti dei quali, pertanto, vi è stato un deciso abbattimento dei costi in tale ambito.

Il consigliere Andrea Castelletti chiede se i contributi Conai saranno in aumento nel PEF 2022 o se sono rimasti uguali rispetto al passato.

A tale quesito risponde il Sindaco, specificando che i dati dell'inflazione considerata nell'aumento del PEF 2022 rispetto al 2021 era riferito ad un dato storico del 2021 e dà atto che nel 2022, anche in seguito alla guerra essa è ben oltre la percentuale del 1,7%.

Il Consigliere Giuseppe Beschi aggiunge che Mantova Ambiente ha chiesto ai vari comuni di contribuire con fondi a causa degli aumenti dei costi nello smaltimento, e specifica che nel 2021 i contributi Conai erano circa 41 mila euro, e nel 2022 sono previsti per una cifra intorno ai 42 mila euro, pertanto risultano pressoché costanti.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco – Presidente pone in votazione il punto 2 dell'odg;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *"l'Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nel caso del Comune di Solferino l'Ente di governo dell'Ambito (Egato) non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro p_a per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020".

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo per l'anno 2022 di € 228.539,00, per l'anno 2023 di € 238.069,00, per l'anno 2024 di € 251.401,00, per l'anno 2025 di € 265.328,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario per la sola annualità 2022, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del validatore all'uopo incaricato con Determinazione Area Tributi n.58 del 07.04.2022 società "F.I.V.E. Consulting S.r.l." con sede a Brescia (Bs) in Via Cefalonia n.55 P.Iva 03810190987 da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 228.539,00 (e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 101.391,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 127.147,00) per l'anno 2023 è pari ad € 238.069,00 (e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 112.524,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 125.545,00), per l'anno 2024 è pari ad € 251.401,00 (e che

l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 114.274,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 137.127,00), per l'anno 2025 è pari ad € 265.328,00 (e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 110.203,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 155.125,00);

Vista la DGC n.9 del 01.03.2022 avente ad oggetto: "Approvazione "Carta dei servizi della gestione rifiuti" in base alle prescrizioni del testo unico della qualità TQRIF, di cui alla Delibera Arera n.15 del 18.01.2022, pervenuta al Pg n.522 del 23.02.2022 dal gestore Mantova Ambiente";

Vista la DGC n.12 del 21.03.2022 avente ad oggetto: "Individuazione della posizione del Gestore Mantova Ambiente nella matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 dell'Allegato A alla Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif in riferimento alla qualità tecnica e contrattuale individuata nella Carta dei Servizi";

Visto il Regolamento per la disciplina del Corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari, approvato con DCC n.26 del 20.07.2021;

Visto il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale, approvato con DCC n.25 del 20.07.2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti gli allegati pareri:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Tributi dott. Roberto Toselli;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria dott.ssa Paola Giubelli;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 213/12;

Con voti favorevoli n°8, contrari n°2 (consiglieri Andrea Castelletti e Giuseppe Virardi) su n° 10 Consiglieri legalmente presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità 2022 così come validato dalla società all'uopo incaricata con Determinazione Area Tributi n. 58 del 07.04.2022 "F.I.V.E. Consulting S.r.l." con sede a Brescia (Bs) in Via Cefalonia n.55 P.Iva 03810190987 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n°8, contrari n° 2 (Consiglieri Andrea Castelletti e Giuseppe Virardi) su n° 10 Consiglieri legalmente presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA

C. C. N. 12 del 17-05-2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI (PEF) 2022-2025**

AREA AMMINISTRATIVA

Visto con parere Favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, D.Lgs 267/2000, si esprime il seguente parere in

ordine alla regolarità tecnica : _____ **PARERE Favorevole** _____

Lì 26-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ROBERTO TOSELLI

=====

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, D. Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in

ordine alla regolarità contabile: _____ **PARERE Favorevole** _____

Lì 26-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to PAOLA GIUBELLI

=====

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to GERMANO BIGNOTTI

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott.ssa MONICA BIANCHERA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 23-05-2022 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
li 23-05-2022

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott.ssa MONICA BIANCHERA

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

li 02-06-2022

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
Dott.ssa MONICA BIANCHERA

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
Dott.ssa MONICA BIANCHERA
